

IL SEMINARIO

Verità giuridica e verità psicologica: il caso di un abuso su minore.

*Maddalena Cialdella**

Abstract

L'articolo, partendo da un caso specifico, vuole mettere in evidenza quanto la complessità delle vicende umane siano di difficile trattazione.

Quando la psicologia incontra la giurisprudenza la complessità aumenta poiché ciò che è vero su un piano (quello psicologico) può non esserlo sull'altro (quello giuridico).

In particolare, quando siamo chiamati come operatori o come consulenti del tribunale a trattare casi di presunto abuso sessuale su minori, possiamo trovarci di fronte a due rette parallele quella psicologica e quella giuridica appunto, con il rischio che le 2 verità possano non combaciare.

Il caso trattato vuole fornire una riflessione sul delicato compito dello psicologo in questi ambiti e sulla opportunità di una elevata competenza clinica per evitare ulteriori danni a carico del minore.

*Dott.ssa Maddalena Cialdella, Psicologa, psicoterapeuta sistemico relazionale, CTU per il Tribunale Ordinario di Roma.

Abstract

The article, starting from a specific case, wants to emphasize that the complexity of human affairs is difficult to treat.

When psychology meets jurisprudence the complexity increases because what is true on a plan (the psychological one) may not be on the other (the legal one).

In particular, when we are called as operators or as consultants of the court to treat cases of alleged sexual abuse on minors, we can find ourselves in front of two parallel lines, the psychological and the legal one precisely, with the risk that the 2 truths may not match.

The treated case wants to give a reflection on the delicate task of the psychologist in these areas and on the opportunity of a high clinical competence to avoid further harm to the child.

PREMESSA

Il titolo di questo articolo pone una questione spesso dirimente nel nostro lavoro di psicologi e uomini e donne di legge, quando trattiamo di abusi sessuali sui minori. Spesso trattando questi casi si ha la netta sensazione di viaggiare su rette parallele. Deontologia e morale si sfiorano e non si toccano, due verità si pongono su due piani differenti. La verità giuridica o processuale si fonda sul contraddittorio delle parti e vede nel dibattimento il contesto per l'accertamento della verità. Ci si adopera per giungere alla verità processuale o giuridica ovvero una verità che si fonda sulla ricostruzione dei fatti, testimonianze, fonti indiziarie. Tuttavia esistono nella realtà un complesso di circostanze che possono condurre ad una verità processuale disgiunta dalla verità oggettiva o ad una verità ad essa non coincidente. E tuttavia non si può certamente intraprendere un percorso processuale pensando di giungere ad una verità approssimativa, lo sforzo di tendere alla congiunzione di quelle rette parallele non può non guidarci. L'obiettivo di ricostruire la verità storica, soprattutto nel percorso di un processo penale, all'interno del quale non possono residuare dubbi o resistere argomentazioni approssimative, deve essere sempre perseguito come un prerequisito fondamentale attraverso cui applicare in modo corretto la giustizia (Rosoni, 2011). Tuttavia l'affermazione di una realtà unica, indiscutibile e inconfutabile è espressione assolutistica che nega la realtà di una verità psicologica e soggettiva. La verità, ovvero la descrizione della realtà e degli avvenimenti, è un fatto molto personale che, dunque, può non corrispondere a una verità oggettiva, né tantomeno a quella che viene definita verità giuridica o processuale. Si può allora parlare, nel campo della psicologia giuridica, di molteplici piani di verità.

Dal punto di vista psicologico esiste una realtà soggettiva che esiste perché in noi si è sviluppata la capacità di percepirla e di decifrarla, anche solo attraverso le emozioni che sperimentiamo in quel dato momento. Questa realtà soggettiva diventa la nostra verità psicologica costruita sulla base di emozioni, percezioni, credenze e valori. Tutto quello che percepiamo, tutte le esperienze che viviamo sono elaborate dal filtro della nostra personalità che permea il tutto e lo trasforma in noi. Cosa fare, quindi, quando la situazione che trattiamo ci pone di fronte alla dicotomia tra verità psicologica e verità giuridica? Quali gli interventi più

adeguati? E cosa è meglio fare nella direzione della tutela del minore in casi del genere?

Questi gli interrogativi che molto spesso ci attanagliano, quando siamo chiamati a fornire una nostra valutazione nel ruolo di CTU o come operatori nei Servizi Sociali nell'area minori- autorità giudiziaria. Di seguito viene illustrato un caso per fornire spunti di riflessione sul tema oggetto di questa trattazione.

PRESENTAZIONE DEL CASO

Qualche anno fa mi sono imbattuta in uno di quei casi in cui l'accusa di abuso sessuale intrafamiliare emerge nell'ambito, o subito dopo, una separazione o un divorzio. In questa particolare e drammatica esperienza, la duplice posizione di vittima e di unico testimone del fatto in cui si trova il minore - nel lungo tempo che intercorre tra la denuncia di abuso e la conclusione del procedimento penale - influenza pesantemente l'avvio e la prosecuzione della frequentazione tra il minore e il genitore presunto abusante.

La storia di questa famiglia comincia nel 1998 con la convivenza dei genitori. Nel 2001 nasce la prima figlia Laura - i nomi che citeremo sono tutti di fantasia, ovviamente - e nel 2003 il secondo, Luca. Entrambi i partner avevano avuto già una prima esperienza matrimoniale interrotta negli anni precedenti da cui la sig.ra Rossi aveva avuto un primo figlio che da subito convive con la coppia neo-costituita. La coppia si sposa nel 2004, dopo che anche il padre ottiene la separazione dal suo primo matrimonio. Nel 2006 ecco una profonda crisi matrimoniale, motivata dal rifiuto da parte della sig.ra Rossi alle richieste di una sessualità promiscua proposta dal marito e dalla mancata accettazione, da parte del sig. Bianchi, dell'inserimento lavorativo della moglie. Il conflitto conduce la coppia nel 2006 alla separazione. E' la sig.ra Bianchi a fare ricorso presso il Tribunale Ordinario il quale, data la grave conflittualità tra i due, dispone una CTU. Al termine della consulenza il giudice del TO dispone l'affido condiviso, il collocamento dei minori presso la madre e la frequentazione con il padre nelle modalità di 2 pomeriggi a settimana e weekend alterni.

La conflittualità anche dopo la separazione rimane molto alta sia per precedenti denunce di maltrattamento da parte della sig.ra Rossi nei confronti del marito - tutte archiviate - sia per questioni economiche.

Sulla scia delle denunce per maltrattamenti subiti, la sig.ra Rossi si allontana e porta con sé i figli fuori dal territorio italiano. Dopo qualche mese il padre, grazie all'intervento del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, chiamato in causa per la sottrazione internazionale dei minori, ottiene il rientro dei figli in Italia nel 2007. In questa occasione di espatrio la sig.ra Rossi lascia il primo figlio del suo primo matrimonio al padre che, secondo il racconto della sig.ra Rossi, aveva abusato di lui durante la loro precedente relazione. Costretta dalle autorità competenti, la signora ritorna in Italia con i due minori Laura e Luca. Nell'autunno del 2007 il Sig. Bianchi ricorre presso il Tribunale per i Minorenni chiedendo - per la sottrazione dei minori - la sospensione della responsabilità genitoriale della madre. Richiesta, questa, che però il Tribunale rigetta.

Nell'aprile del 2008 in seguito al Decreto di rigetto dell'istanza del Tribunale per i Minorenni, il sig. Bianchi ricorre in Appello: pretende che sia sancita la decadenza della responsabilità genitoriale della madre. La Corte d'Appello stabilisce temporaneamente l'affidamento dei minori al servizio sociale, il collocamento presso l'abitazione della madre e le modalità di frequentazione padre-figli e dispone una CTU psicologica.

Nell'aprile 2010 la Corte d'Appello, accogliendo i suggerimenti del CTU, dispone l'affidamento dei bambini al servizio sociale, collocamento presso la madre e possibilità del padre di incontrare i figli e pernottare secondo calendario. Sollecita per i genitori un sostegno psicologico individuale ed incarica i servizi di vigilare sulla situazione dei minori, riferendo eventuali situazioni pregiudizievoli per gli stessi al Tribunale per i Minorenni per le iniziative di competenza in ordine alla potestà genitoriale.

Sempre nel 2010 la madre intraprende una nuova relazione e poco dopo prende il via una nuova convivenza.

Nel Marzo 2011 il secondogenito, dopo un week end trascorso con il padre, racconta alla madre di essere stato abusato sessualmente dal papà. Dopo circa 5 giorni la madre porta il minore in Ospedale per farlo refertare e successivamente sporge denuncia penale nei confronti del padre di Laura e Luca.

Nello stesso periodo (marzo 2011) ,con un provvedimento urgente, il Tribunale per i Minorenni, in seguito alla denuncia della madre, così si pronuncia: *“Considerato che tale situazione va accertata (riferito al presunto abuso), potendo*

rivelarsi l'accusa della sig.ra strumentale ad ottenere l'esclusione dei rapporti del padre con i figli [...] dispone la sospensione della potestà dei genitori sui minori e nomina Tutore provvisorio il sindaco e dispone che i minori restino dove si trovano fino a nuova disposizione" (erano con la madre e il nuovo convivente).

Nel frattempo anche il Tribunale Penale presso il quale è pendente il procedimento nei confronti del sig. Bianchi, dispone nel maggio 2011 l'incidente probatorio sul minore Luca, quando questi ha 8 anni, e dispone nel novembre 2011 una perizia psicologica sul bambino per verificare l'attendibilità delle sue affermazioni. La perizia definisce Luca un teste attendibile.

Eccoci pronti per una prima possibile dicotomia tra verità processuale e verità psicologica. Luca è teste affidabile, ma dice la verità? Questo la perizia non lo dice, nessuno lo chiede in quel frangente: la sua versione può non trovare riscontro nei fatti realmente accaduti, anche semplicemente in quelli accertabili. La psiche del minore può aver percepito ed elaborato segnali che conducono ad un racconto che esiste nel mondo di Luca ma non necessariamente nel mondo reale. In modo inverso è altresì valida la speculazione secondo la quale il minore (magari per motivi di età o maturità raggiunta, non è il caso di Luca, ovviamente), in fase peritale, dimostri inattendibilità: eppure, l' inattendibilità come teste è di per sé ragione per ritenere inesistenti i fatti che racconta? La risposta è no! Alla verità psicologica di quel minore poco attendibile si può comunque giungere, filtrando con maggiore attenzione e strumenti, il racconto dei fatti o dei presunti tali.

Per tornare al caso di Luca, in quel 2011, il Tribunale per i Minorenni nomina un Curatore speciale e incarica il Centro A di valutare l'adeguatezza dei genitori dei minori e dei legami di attaccamento degli stessi e per la realizzazione di incontri protetti. In questo senso il Tribunale per i Minorenni interviene a tutela della relazione genitoriale, senza interdire le frequentazioni tra padre e figli, ma decretando incontri supervisionati in luogo neutro, onde evitare che la sospensione temporanea della frequentazione fino all'assoluzione o alla condanna, avesse a protrarsi *sine die* con il rischio di deteriorare e danneggiare la relazione, lasciando poco spazio ad una eventuale riparazione.

L'ideale del valore intrinseco dei legami con la famiglia originaria è il principio fondante degli interventi per il diritto di visita e di relazione. Un principio sancito

nel 1989 dalla Convenzione Internazionale di New York (ratificata in Italia con legge n. 176/91) che all'art. 9 recita: *“Gli Stati rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori, o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario al suo interesse preminente”*; più recentemente la legge n. 54 del 2006 *“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”*, riconosce il diritto dei minori *“di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”*. La normativa citata rappresenta un significativo presupposto del nostro ordinamento giuridico per il riconoscimento esplicito del diritto alla relazione. In quest'ottica, è fondamentale che gli adulti vengano aiutati a riconoscere e mantenere una continuità genitoriale nei confronti dei propri figli, per i quali restano, comunque, imprescindibile riferimento. Gli incontri protetti devono poter rispondere proprio a questi bisogni, insieme a quello di riconoscere e proteggere le radici dei minori allo scopo di acquisire e mantenere una loro identità. L'obiettivo è quello di prevenire ulteriori situazioni di disagio e conseguenze psicopatologiche a carico dei minori. Hanno però gli incontri, un tempo e un obiettivo limitati, in virtù del fatto che si ritiene che questi appuntamenti debbano poter evolvere verso una libera frequentazione genitori-figli.

Queste le osservazioni emergenti dagli incontri protetti: *“La relazione tra il padre e i figli, durante questi incontri, si modifica in senso evolutivo. In particolare si sottolinea la maggiore disponibilità e spontaneità dei ragazzi nell'interazione diretta con il padre; il clima emotivo durante gli incontri, è maggiormente disteso ed emerge una maggiore condivisione nel gioco e la possibilità di divertirsi insieme. Si avvertono ancora resistenze da parte dei minori a riattivare un rapporto “non monitorato”, visibili, per esempio, dalla non accettazione di effettuare gli incontri all'esterno della struttura e dalla volontà degli stessi di avere sempre un operatore all'interno della stanza”*.

Nello stesso periodo i minori vengono presi in carico dal TSRMEE per una terapia individuale così come i genitori seguono un percorso individuale presso i rispettivi DSM.

Nell'aprile 2013 il padre dei minori viene rinviato a giudizio per i presunti abusi sessuali. Nel novembre 2013 Il Tribunale per i Minorenni, attraverso le relazioni degli operatori degli incontri protetti dispone e incarica il tutore di organizzare incontri tra padre e figli anche in autonomia. Tuttavia tali incontri non avranno mai luogo a causa delle forti resistenze dei minori, motivo per il quale si decide di non interrompere la relazione padre-figli, proseguendo negli appuntamenti in forma protetta.

Nell'aprile del 2014 il padre dei minori viene prosciolto dalle accuse di abuso. In coincidenza di tale evento, all'interno degli incontri protetti alcuni comportamenti dei minori inducono gli operatori a sospenderli nel giugno 2014 con le seguenti motivazioni;

Da un punto di vista dell'emergenza soggettiva:

- 1) I minori paradossalmente, nonostante l'assoluzione del padre, mostrano maggiori difficoltà ad incontrare il genitore e verbalizzano il loro disagio e disappunto per la costrizione a vederlo.
- 2) In considerazione di questo vissuto dei minori, il padre sente la sofferenza dei figli e la grande distanza emotiva che si è creata, per cui ritiene che tali incontri forzati siano addirittura controproducenti. Non vuole costringere i minori a fare qualcosa contro la loro volontà ed esprime la paura che questa forzatura possa farglieli perdere definitivamente.

Da un punto di vista clinico (e terapeutico):

- 1) Continuare a designare il sig. Bianchi come bisognoso di incontri protetti appariva rischioso per l'immagine che veniva restituita ai bambini, al sistema familiare più ampio, alle famiglie di origine e al contesto sociale più in generale.
- 2) L'ulteriore istituzionalizzazione del rapporto padre-figli avrebbe mantenuto ancor di più i minori in una situazione scotomizzata (madre buona e padre cattivo) e paradossale alla luce della sentenza del penale.

Il Servizio Sociale, incaricato dal 2008 come da decreto della Corte d'Appello a vigilare e monitorare la situazione, in qualità di coordinatore di tutti i servizi coinvolti, dopo la sentenza del penale ritiene indispensabile un'azione intensa e coordinata di tutti i sistemi coinvolti. Le istituzioni interessate – dopo il pronunciamento del giurisdizionale – avrebbero dovuto aiutare la famiglia a confrontarsi con i risultati del processo penale e con l'interruzione degli incontri protetti. La situazione, però, da un punto di vista strettamente psicologico, appare più che mai complessa, poiché la sentenza che proscioglie il padre da ogni accusa catapulta i minori in una situazione di grave disorientamento. Nell'ottobre 2014 il Tribunale per i Minorenni, con sentenza definitiva, anche alla luce del pronunciamento del Tribunale Penale, dispone incontri e frequentazione libera padre-figli, anche con pernottamento a weekend alterni. I minori, tuttavia, continuano a rifiutare i contatti con il padre.

In questo caso l'osservazione dei dati di fatto dopo anni di perizie, cause, incontri protetti, cautele, ci consegna proprio una famiglia in cui la verità processuale – l'archiviazione del caso di presunti abusi sessuali del padre sul minore Luca – non corrisponde alla percezione del reale che vivono i minori: Luca e Laura partecipano agli incontri, e riescono persino, nella modalità protetta degli stessi, a migliorare il rapporto col padre, senza mai, però, liberarsi dalla convinzione che il padre abbia abusato di Luca. Pensano che il padre sia ancora l'uomo sotto accusa e non il genitore prosciolto dagli addebiti. Le verità parallele non riescono a toccarsi, nonostante le premesse create e le tutele garantite. La sentenza giudiziale non è sufficiente a ricomporre un equilibrio infranto dall'azione abusante, dal sospetto che sia avvenuto o dalla sua strumentalizzazione ai fini processuali o semplicemente relazionali.

Esiste sul tema degli abusi sessuali sui minori in casi di separazione conflittuale, un'ipersensibilità evidente che diventa persino dannosa se combinata con la scarsa perizia nella lettura di quelli che certi operatori, anche per sola prudenza, valutano come sintomi. Ogni comportamento riferito alla sfera sessuale dei minori finisce per costituire un campanello d'allarme che si riesce con fatica a disattivare.

Nella mia esperienza di clinico, di operatore dei servizi e di consulente tecnico del Tribunale Ordinario di Roma, mi sono imbattuta molto spesso in situazioni così

difficili. Ad esempio, mi è capitato di fare una indagine per una segnalazione arrivata in un Municipio di Roma Ovest su una bambina di 6 anni che a scuola mostrava comportamenti sessualizzati, masturbandosi in classe.

Immediatamente la preoccupazione delle insegnanti e l'ansia per la tutela di questa bambina, figlia di 2 rumeni, ha indotto le insegnanti a darne segnalazione alla Procura della Repubblica. La fantasia che la minore avesse potuto subire un abuso si fece immediatamente strada. L'indagine effettuata e la visita domiciliare poté fornire una visione più ampia che, insieme ai colloqui clinici, fece emergere una situazione con due genitori adeguati nell'accudimento. Due persone dignitose che lavoravano tanto ma che non avevano, tuttavia, la possibilità di pagare un affitto per una casa più grande. La minore dormiva nella camera da letto con i genitori, situazione per cui, con sufficiente probabilità, aveva potuto ascoltare o assistere a comportamenti intimi dei propri genitori.

In modo più o meno analogo in una CTU condotta qualche tempo fa, la CTP del padre richiedeva che la bambina, di 4 anni, venisse sottoposta a una serie infinita di test ed esami medici poiché la stessa si masturbava nei giorni di frequentazione con il padre. L'ipotesi, in questo caso, era che la bambina fosse stata spettatrice di chissà quali nefandezze durante il collocamento presso la casa materna. Anche in questo caso l'osservazione clinica della minore e la contestualizzazione dei comportamenti all'interno della storia familiare, avevano evidenziato una risposta comportamentale fisiologica e normale da parte di una minore di questa età, inserita in un contesto familiare conflittuale. La letteratura nel campo della psicopatologia evolutiva ci dice che la comparsa di alcuni comportamenti sessuali durante l'infanzia è del tutto normale e adeguata (Gordon, & Schroeder, 1995). La funzione auto consolatoria e di canale di scarico per l'ansia e la tensione, comprensibilmente vissuta all'interno di un conflitto genitoriale elevato, può divenire una modalità per canalizzare e gestire tali vissuti. Spesso i bambini, con il comportamento autoerotico tentano di trovare una rassicurazione per se stessi a causa di tensioni avvertite all'esterno.

Insomma, una lettura clinica più profonda dei comportamenti ha evitato la discesa nella spirale, talvolta davvero infernale, che induce il danno più che certificarlo o magari impedirlo.

In questa ipersensibilità sul tema finiscono troppo spesso per sguazzare quei genitori che, resi ciechi dal conflitto relazionale, scatenano ogni arma a disposizione e inseriscono nel contenzioso della coppia in separazione ogni elemento inquinante: il tema, per chi come noi opera a contatto con questi soggetti, ci deve portare a suggerire condotte processuali che, nel rispetto del superiore interesse del minore, tutelato per legge, laddove dimenticato dal genitore, impediscano l'avvelenamento delle acque.

Esiste “un dopo” la vertenza, che è il fine a cui tendere: il “dopo” è la crescita sana dei propri figli. Essere consapevoli, tutti, che i due piani di verità possono non coincidere è fondamentale per lo psicologo, l'avvocato, e il giudice chiamati ad operare in questi casi. Spesso nemmeno una sentenza di innocenza può servire a ripristinare i rapporti con il genitore accusato né avere un effetto riparativo. Dare applicazione ad una sentenza che vede l'assoluzione di un genitore e i successivi incontri liberi proprio con il genitore in precedenza accusato è un compito difficilissimo. E' un momento, quello, in cui si rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza psichica del minore: quel proscioglimento non è, in prima battuta, un sollievo, poiché implica il riconoscimento e la consapevolezza dell'innocenza di chi per tanto tempo si è ritenuto colpevole; ma al tempo stesso è il riconoscimento e la ridefinizione del genitore che ha agito in giudizio, autoproclamandosi garante dei minori, come, invece, colpevole o “pazzo” per aver fatto credere che la sottrazione e l'alienazione dell'altro genitore fosse una tutela. Un ribaltamento dei ruoli, dei vissuti e dell'omeostasi psicologica raggiunta pur nelle sofferenze, difficilmente digeribile per i minori.

Quando un Tribunale, al termine di un percorso sofferto, riconosce l'innocenza di un padre come nel caso descritto in avvio, per far combaciare le due verità, quella processuale e quella psicologica, in modo da poter avere un effetto terapeutico sul minore, si dovrebbe poter contare su una variabile importante. L'altro genitore ovvero la madre di cui al caso raccontato, avrebbe dovuto accogliere benevolmente questa decisione, esserne felice per i propri figli, ammettendo nello stesso tempo di aver commesso un grave errore di valutazione.

Solo questo, se facciamo riferimento a quel caso specifico, è il passaggio evolutivo delle relazioni di quel nucleo. Viceversa, di fronte ad una ipotetica sentenza di colpevolezza di un caso X, il genitore abusante dovrebbe essere in grado di

confrontarsi con i propri figli, ammettendo le proprie enormi responsabilità accettando un percorso terapeutico per la riconquista di una sana genitorialità in una visione di responsabilità condivisa del ruolo di genitore. Sono gli adulti che hanno il dovere di ricomporre la polarizzazione indotta nei figli riconoscendo i propri errori, per fornire loro una visione chiara di quanto accaduto alla famiglia. Solo attraverso questi mutamenti degli adulti, i minori possono avere la possibilità di riparare legami così profondamente danneggiati dall'abuso o dalla battaglia legale e psicologica sull'abuso stesso.

Un intervento adeguato e potenzialmente risolutivo dovrebbe iniziare con la protezione fisica e psicologica del minore, per passare infine, alla valutazione delle cause che hanno determinato il comportamento abusante, delle relazioni familiari che ne hanno consentito lo sviluppo e delle possibilità esistenti di recuperare rapporti sani e funzionali, tra i vari membri della famiglia, incluso l'autore del reato, o presunto tale (Malacrea & Vassalli, 1990) attraverso interventi di sostegno, recupero e prevenzione. Interventi che tuttavia devono tener conto delle specificità delle storie per potersi ben attagliare alle caratteristiche del sistema oggetto di studio.

Così anche le soluzioni che possono apparire illogiche trovano, invece, fondamento e senso con quella precisa storia.

In una situazione seguita presso un Servizio Sociale di un altro municipio capitolino, ho relazionato ad un Giudice sconsigliando la libera frequentazione tra una figlia quindicenne e il padre, nonostante l'assoluzione del genitore nei 3 gradi di giudizio, sempre a causa di una denuncia presentata dalla madre per abuso sessuale, quando la ragazza aveva solo due anni. Forzare questa ragazza ad incontrare il padre, dopo che lei aveva affermato con forza la sua volontà di non vederlo, avrebbe rischiato di configurare un ennesimo abuso. Violenza esterna stavolta perpetrata dalle istituzioni preposte, seguendo il corso dettato dalla legge, secondo giustizia e verità giudiziale, diremmo. La corazza e l'impalcatura faticosamente costruita dalla minore durante i 13 anni di mancata frequentazione del padre (fatta di buoni risultati scolastici, di una vita sociale soddisfacente ecc.) avrebbe potuto sgretolarsi sotto la pressione di una forzatura di qualcosa che fortemente si respinge. Anche se giusto per la legge.

Allo stesso modo, forzare ad libitum l'espedito degli incontri protetti, spesso considerati la panacea di ogni male, assume il significato di forzare la volontà dei minori rischiando di reiterare l'abuso, anche solo quello percepito al di là della eventuale verità processuale. In questi casi si rischierebbe un vero e proprio effetto iatrogeno: la stessa cura diventa abuso e produce danno. Il padre di Luca e Laura sembrava averlo capito, al termine di un percorso lungo e sofferto: accettando, almeno in questa fase, la verità psicologica che si erano formati i suoi figli, andando oltre quanto la verità giudiziaria aveva sancito nei suoi confronti.

Se un minore rifiuta con forza di incontrare un genitore, la sua tutela passa attraverso un passaggio previo che è quello della riduzione del danno. Certo, il minore si vede privato del diritto ad avere uno dei due genitori, ma allo stesso tempo prevale la volontà di non infliggergli una pena psicologica (si spera momentanea) superiore, magari disperdendo un equilibrio a fatica raggiunto.

Da un punto di vista relazionale il sospetto abuso, sia che trovi conferma, sia che sia stato fantasticato, temuto, o peggio, "costruito a tavolino", tende sempre a recidere i legami e le relazioni provocando conseguenze altrettanto dannose quanto un vero abuso. E neanche l'assoluzione giuridica sembra configurarsi quale elemento fondante per la ripresa dei rapporti e la riparazione del legame.

La convinzione e la mancanza del minimo dubbio che una cosa sia accaduta la rende psicologicamente reale e vissuta come tale. E' qui che le rette parallele delle due verità rischiano di non incontrarsi mai.

Sia che si parli di un reale abuso sessuale sia che si parli della convinzione di averlo subito, ogni minore protagonista di queste storie rimane e permane nella posizione della vittima: ne patisce, comunque, importanti conseguenze.

Sono minori abusati se abuso sessuale c'è stato e sono comunque abusati se, nella convinzione che l'abuso ci sia stato, sono stati privati di una delle due figure genitoriali.

La letteratura e le ricerche ci informano che le accuse di abusi sessuali durante le separazioni e i divorzi, possono avere anche un fondamento di verità perché, nel momento della rottura della coppia, possono emergere potenzialità abusanti (Montecchi, 2016); ma le denunce possono essere anche le proiezioni e le attribuzioni all'altro coniuge di proprie fantasie o paure percepite come reali, o ancora, accusa consapevole per colpire e allontanare l'altro.

Ma un figlio ha bisogno dei suoi genitori, ha necessità di un punto di riferimento spesso anche imperfetto ma affettivamente presente. Perché l'amore è la cura per ogni male. E non siano allora le divergenti verità, giudiziaria e psicologica, l'ostacolo perché un figlio debba cancellare dal suo vissuto uno dei suoi genitori.

BIBLIOGRAFIA

Gordon B.B. e Schroeder C., (1995), *Sexuality*. New York: Plenum.

Larsson I. e Svedin C. G., *Sexual experiences in childhood: Young adults' recollections*, *Archives of Sexual Behavior* (2002) n.31, pp. 263 – 273.

Malacrea M. e Vassalli A. (edd.), (1990), *Segreti di famiglia. L'intervento nei casi di incesto*. Milano: Raffaello Cortina.

Montecchi F., (2016), *Dal bambino minaccioso al bambino minacciato*. Milano: Franco Angeli.

Rosoni I., *Verità storica e verità processuale. Lo storico diventa perito* in: *Acta Histriae* (2011) n.19, pp. 127 -140.